

ti che detengono suini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 luglio 2022;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;

Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023, relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);

Visto il dispositivo direttoriale DGSF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;

Visti i resoconti delle riunioni del gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 9/2022 che prevede che il Commissario straordinario alla peste suina africana, nell'ambito delle funzioni attribuite, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 1/2026 del 4 febbraio 2026 «Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA», che aggiorna e modifica per gli anni 2026-2028 il «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» e successive modificazioni ed integrazioni, adottato ai sensi della legge 10 agosto 2023, n. 112, art. 29, emanato dal Commissario *pro-tempore* il 7 settembre 2023;

Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia richiede la prosecuzione dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della malattia, nonché la sua rimodulazione, anche coerentemente con le azioni contenute nella

«Road map» concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione europea;

Ritenuto necessario garantire la piena efficacia e la continuità nell'applicazione delle misure contenute all'interno dell'ordinanza n. 1/2026 «Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA»;

Preso atto di quanto espresso dal Centro di riferimento nazionale per le pesti (CEREP), dal Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi del rischio (COVEPI) e dagli esperti del gruppo operativo degli esperti;

Dispone:

Art. 1.

Rinnovo

L'ordinanza n. 1/2026 è rinnovata fino al 28 marzo 2027.

La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione ed è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2026

*Il Commissario straordinario:* FILIPPINI

26A03466

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 giugno 2026.

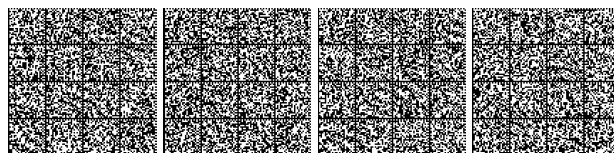
**Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 1175;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Visto in particolare l'art. 29 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare» che al comma 1, lettera a), ha modificato il summenzionato art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006, che così dispo-



ne «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ...*omissis*...»;

Considerato che le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in presenza delle quali non è possibile accedere ai benefici normativi e contributivi, devono essere individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del novellato art. 1, comma 1175 e del comma 1176 della legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazione, dalla legge 23 aprile 2024, n. 56, sono individuate nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi.

2. Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono quelle accertate con provvedimenti definitivi quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 698, divenute definitive.

3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione «Trasparenza/Pubblicità legale».

Roma, 22 giugno 2026

*Il Ministro:* CALDERONE

ALLEGATO A

ELENCO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE, IVI COMPRESSE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NONCHÉ DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CHE COSTITUISCONO CAUSE OSTATIVE AL GODIMENTO DEI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Art. 437 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 mesi |
| Art. 589, comma 2, c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 mesi |
| Art. 603-bis c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 mesi |
| Art. 590, comma 3, c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 mesi |
| Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lettere a), b), c), d); 68, comma 1, lettere a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2, lettere a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2, lettere a), b); 282 commi 1 e 2, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall'art. 105, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1956                                                                                                                                                                                                               | 12 mesi |
| Art. 22, comma 12, decreto legislativo n. 286/1998                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 mesi  |
| Art. 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73                                                                                                                                                                                              | 6 mesi  |
| Art. 27, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 mesi  |
| Articoli 7 e 9 decreto legislativo n. 66/2003 solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata                                                                                                                                                                  | 3 mesi  |
| Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro                                                                                                                           | 3 mesi  |

26A03348

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Goccia - Società cooperativa sociale», in Porto Tolle e nomina del commissario liquidatore.**

## IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta*

